




REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI CAMERI

VARIANTE STRUTTURALE N. 8

Elaborato tecnico RIR

Arch. Roberto Gazzola

V. Indipendenza n. 16
28066 Galliate (NO)
tel/fax +39 0321 864625
e-mail: robertogazzola@studiogazzola.eu



ARCHITETTO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
D' NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA
ARCHITETTO
Gazzola Roberto
n° 464

Ing. Laura Santacroce

V. Gramsci 11
28066 Galliate (NO)
tel +39 3396760806
e-mail: laurasantacroce@fastwebnet.it



Collaborazione:
Arch. Sandro Cucchetti

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto Preliminare adottato con DCC n. 39 del
30/09/2011

ALLEGATO 2 NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE

committente

COMUNE DI CAMERI

Emissione

ottobre 2013

codice lavoro
2010017

revisione

oggetto

data

controllato

(all'interno di ogni articolo,
in grassetto le modifiche in accoglimento delle osservazioni al Progetto preliminare)

Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione

VARIAZIONE

VARIAZIONE ART. 13 - Area consolidata per attività produttive - PUNTO 8

- 8 Il piano individua, in base al Decreto 9.5.2001 e alle **"Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale"** approvate con D.G.R.n. 17-377 del 26/07/2010, le ~~fasce di rispetto~~ aree di danno, quelle di esclusione e di osservazione per gli stabilimenti a rischio. La disciplina delle aree ricadenti in tali ~~fasce~~ aree è riportata al ~~successivo art. 26 comma 13~~ TITOLO VII - ELABORATO TECNICO RIR.

VARIAZIONE ART. 26 - Area consolidata per attività produttive - PUNTO 13

- 13 Il piano individua, in base al Decreto 9.5.2001 e alle **"Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale"** approvate con D.G.R.n. 17-377 del 26/07/2010, le ~~fasce di rispetto~~ aree di danno, quelle di esclusione e di osservazione per gli stabilimenti a rischio. ~~Gli interventi ricadenti all'interno di tali fasce di rispetto e posti all'interno dell'area dello stabilimento sono sottoposti al parere preventivo e vincolante della Regione Piemonte, Direzione Tutela e Risanamento Ambientale.~~

~~Le aree ricadenti all'interno di tali fasce di rispetto e poste all'esterno dell'area dello stabilimento sono inedificabili; la relativa capacità insediativa, in relazione all'area normativa di appartenenza, può essere utilizzata su aree poste all'esterno di tale fascia di rispetto. Tali aree sono regolamentate dagli articoli di cui al TITOLO VII - ELABORATO TECNICO RIR.~~

Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione

INTEGRAZIONE

TITOLO VII - ELABORATO TECNICO RIR

Art. 1 Campo di applicazione

- 1 Le presenti norme riguardano le aree che possono essere interessate da scenari incidentali connessi a stabilimenti:
 - a. nuovi od esistenti soggetti all'applicazione degli articoli 6,7,8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.;
 - b. nuovi od esistenti soggetti all'applicazione degli articoli 6,7 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.;
 - c. nuovi od esistenti classificati come Altre Attività Produttive a Rischio Industriale, **così come definiti dalle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" approvate con D.G.R.n. 17-377 del 26/07/2010.**

Art. 2 Definizioni

- 1 **Attività Seveso** - Attività a rischio di incidente rilevante che tratta sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente soggetto a direttiva 96/82/CE (Seveso II) recepita in Italia con il D.Lgs. 17/08/99 n. 334 e s.m.i. Le Attività Seveso sono quelle soggette agli art. 6, 7 e 8 del medesimo decreto.
- 2 **Attività Sottosoglia Seveso** - Attività che prevedono la detenzione o l'impiego di sostanze o preparati in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione dell' Allegato 1, Parti 1 e 2 del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i.
- 3 **Altre Attività Produttive a Rischio Industriale.** Sono ricomprese le attività Sottosoglia Seveso ed inoltre le seguenti attività:
 - con presenza di sostanze cancerogene;
 - con lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione (anche in assenza di sostanze pericolose);
 - che utilizzano radiazioni ionizzanti;
 - che utilizzano agenti biologici pericolosi.
- 4 **Stabilimenti esistenti** - Stabilimenti già classificati a pericolo di incidente rilevante ex articoli 6,7 o 6,7,8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. alla data di adozione della presente Variante.
- 5 **Nuovi stabilimenti** - Stabilimenti che vengono a ricadere nell'ambito di applicazione degli artt. 6,7 o 6,7,8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. successivamente alla data di adozione della presente Variante.
- 6 **Stabilimento a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico, tossico o a ricaduta ambientale:**

- Lo stabilimento in cui è prevista la presenza di sostanze etichettate rispettivamente E, O, F, F+ per il pericolo energetico, T, T+ per il pericolo tossico, N per il pericolo di ricaduta ambientale, in quantità che superano le soglie stabilite dalla Parte 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. 334/99 per l'applicazione dell'art. 6 del medesimo decreto;
 - Lo stabilimento in cui è prevista la presenza di sostanze classificate rispettivamente nelle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 10i) per il pericolo energetico, nelle categorie 1, 2, 10ii) per il pericolo tossico, nella categoria 9 per il pericolo di ricaduta ambientale, di cui alla Parte 2 dell'Allegato 1 al d.lgs. 334/99 e s.m.i., che concorrono al superamento della rispettiva soglia ivi stabilita per l'applicazione dell'art. 6 del medesimo decreto.
- 7 **Area di Danno** - Area coinvolta dalle possibili tipologie incidentali tipiche dell'attività Seveso. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori degli effetti dell'incidente oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni. [da Decreto Ministeriale 9 maggio 2001].
- 8 **Area di Esclusione** - Area in cui si possono manifestare gli effetti indiretti di un incidente con origine nell'attività. E' definita per le Attività Seveso e per le altre attività produttive nelle situazioni definite Molto Critiche e Critiche e in essa dovranno essere poste in atto particolari cautele. **I criteri per la loro individuazione e per la determinazione della loro estensione sono definiti dalle specifiche linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 17-377 del 26/07/2010.**
- 9 **Area di Osservazione** - Area in cui si possono manifestare gli effetti indiretti di un incidente con origine nell'attività. E' individuata come un'area più vasta intorno all'attività produttiva, identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell'eventualità di un'emergenza industriale. Solitamente coincide con l'area più estesa considerata nel Piano di Emergenza Esterna. **I criteri per la loro individuazione e per la determinazione della loro estensione sono definiti dalle specifiche linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 17-377 del 26/07/2010.**
- 10 **Zona di Cautela** - Area in cui si possono manifestare gli effetti indiretti di un incidente con origine in un'attività non ricompresa in quelle Seveso e Sottosoglia Seveso, ma che per la presenza di sostanze o lavorazioni pericolose necessita azioni per la tutela della sicurezza.

Art. 3 Compatibilità territoriale

- 1 Si definisce compatibilità territoriale la valutazione del livello delle criticità tra le attività produttive e gli elementi vulnerabili territoriali, in relazione alle caratteristiche di questi ultimi ed a quelle delle attività produttive con riferimento all'utilizzo di sostanze pericolose o alla presenza di lavorazioni che necessitano di alte temperature, pressioni e radiazioni ionizzanti.
- 2 La variante individua intorno agli stabilimenti/depositi Seveso e ad Altre Attività Produttive aree con differenti livelli di compatibilità territoriale, in relazione alle sostanze e lavorazioni pericolose presenti.
- 3 In tali aree sono regolamentate le categorie di destinazioni come classificate secondo le categorie riportate nella tabella Tab 3A del DM 9/5/2001, che qui si riporta.

CATEGORIA A

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m².
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).

CATEGORIA C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1.000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1.000 persone/ giorno).

CATEGORIA D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.

CATEGORIA E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m².
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F

1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

- 4 Le aree sottoposte a verifica di compatibilità territoriale, nonché alle limitazioni d'uso specifiche (rispettivamente per le aree di danno, esclusione, osservazione), come riportate nelle NTA, sono individuate nella Tavola 6 dell'Elaborato RIR e trasposte nelle tavole del PRGC.

Art. 4 Aree di danno

- 1 Nelle zone ricomprese nelle aree di danno, esternamente ai confini degli stabilimenti RIR, sono previsti i seguenti vincoli.

DESTINAZIONE D'USO

- 2 Sono ammesse esclusivamente le categorie di destinazioni e compatibili come previste dalla tabella Tab 3A del DM 9/5/2001 riportate in Tavola 6 dell'Elaborato RIR.
- 3 Non sono ammesse variazioni alle destinazioni d'uso previste dal PRG vigente all'atto dell'approvazione della presente variante che aumentino il carico antropico.
- 4 Non dovranno essere insediati nuovi stabilimenti/depositi Seveso o Sottosoglia Seveso.

VINCOLI PROGETTUALI

- 5 Nelle aree di danno Lampogas sono ammesse le destinazioni d'uso compatibili ed indicate in Tavola 6 dell'Elaborato RIR, purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - non dovranno essere realizzati locali ubicati sotto il piano campagna;
 - non dovranno essere realizzati edifici e depositi di materiali combustibili e/o infiammabili a distanza inferiore a 20 m dal muro di recinzione dell'Attività;
 - le distanze potranno essere dimezzate mediante interposizione di barriere fisiche di separazione fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere, garantendo il rispetto della normativa di prevenzione incendi. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;
 - gli edifici dovranno essere costruiti in modo da garantire in caso di incendio la capacità portante e limitare la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere per un periodo congruente con i tempi di emergenza, minimizzando le aperture sul lato prospiciente l'attività produttiva;
 - si dovranno localizzare le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale (muri, edifici, ecc.);
 - dovrà essere previsto un accesso carraio per l'eventuale ingresso di mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di attacco della motopompa.
- 6 Nelle aree di danno Procos sono ammesse le destinazioni d'uso compatibili ed indicate in Tavola 6 dell'Elaborato RIR, purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - non dovranno essere realizzati edifici a distanza inferiore a 20 m dal muro di recinzione dell'Attività Seveso;
 - dovrà essere previsto un accesso carraio per l'eventuale ingresso di mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di attacco della motopompa;
 - si dovranno predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali interrati;
 - dovrà essere verificato il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente di Prevenzione Incendi.

VINCOLI GESTIONALI

- 7 Nella predisposizione dei piani di evacuazione (Piano di Emergenza Esterno o Piano di Protezione Civile) delle attività insediate nelle aree di danno si dovrà tener conto delle ripercussioni degli scenari incidentali dell'attività Seveso.

Art. 5 Aree di esclusione

- 1 Per tali aree sono previsti dei vincoli riferiti sia alle destinazioni d'uso che progettuali e gestionali.

VINCOLI CONNESSI ALLA DESTINAZIONE D'USO

- 2 Sono escluse le destinazioni A e B indicate dalla tabella Tab 3A del DM 9/5/2001.

VINCOLI PROGETTUALI

- 3 Nell'area di esclusione Lampogas:
 - si dovranno predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali interrati;
 - si dovranno localizzare le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale (muri, edifici, ecc.);
 - nelle aree di esclusione confinanti con l'attività produttiva:
 - non dovranno essere realizzati edifici o parcheggi a distanza inferiore a 20m dal muro di cinta o, in alternativa dovranno essere realizzate barriere fisiche di separazione sul lato confinante con l'attività, congruenti con i tempi di emergenza e comunque che si elevino di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;
 - gli edifici dovranno essere costruiti in modo da garantire in caso di incendio la capacità portante e limitare la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere per un periodo congruente con i tempi di emergenza, minimizzando le aperture sul lato prospiciente l'attività produttiva;
 - dovrà essere verificato il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente di Prevenzione Incendi.

- 4 Nell'area di esclusione Procos:
 - si dovranno predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali interrati;
 - si dovranno localizzare le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale (muri, edifici, ecc.);
 - nelle aree di esclusione confinanti con l'attività:
 - non dovranno essere realizzati edifici o parcheggi a distanza inferiore a 20 m dal muro di recinzione o, in alternativa dovranno essere realizzate barriere fisiche di separazione sul lato confinante con l'attività, congruenti con i tempi di

emergenza e comunque che si elevano di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

- gli edifici dovranno essere costruiti in modo da garantire in caso di incendio la capacità portante e limitare la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere per un periodo congruente con i tempi di emergenza, minimizzando le aperture sul lato prospiciente l'attività;
- dovrà essere verificato il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente di Prevenzione Incendi.

- 5 Nel caso di completamento o di insediamento di nuove aree produttive si dovrà garantire la doppia viabilità di accesso per un'adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva; dovrà inoltre essere valutato l'impatto sulla viabilità del traffico indotto.

VINCOLI GESTIONALI

- 6 Nella predisposizione dei piani di evacuazione delle attività insediate nelle zone di Esclusione (Piano di Emergenza Esterno o Piano di Protezione Civile) si dovrà tener conto delle ripercussioni degli scenari incidentali dell'attività generante l'area di Esclusione.

Art. 6 Aree di osservazione

- 1 Per tali aree sono previsti dei vincoli sia progettuali che gestionali.

VINCOLI PROGETTUALI

- 2 Nel caso di insediamento o modifica degli elementi territoriali vulnerabili si dovrà tener conto in fase di progettazione delle implicazioni di eventuali scenari incidentali ipotizzabili nelle attività generanti l'area di Osservazione.
- 3 Nel caso di completamento di aree produttive esistenti o di insediamento di nuove aree produttive si dovrà garantire la doppia viabilità di accesso per un'adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva; dovrà inoltre essere valutato l'impatto sulla viabilità del traffico indotto.

VINCOLI GESTIONALI

- 4 Nella predisposizione dei piani di evacuazione delle attività insediate nelle zone di Osservazione (Piano di Emergenza Esterno o Piano di Protezione Civile) si dovrà tener conto delle ripercussioni degli scenari incidentali dell'attività generante l'area di Osservazione.

Art. 7 Zona di cautela

- 1 La zona di cautela è individuata per l'attività La Commerciale Helion: sono previsti dei vincoli sia progettuali che gestionali.

VINCOLI PROGETTUALI

- 2 Si dovranno predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali interrati;

- 3 Si dovranno localizzare le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale (muri, edifici, ecc.);
- 4 Non dovranno essere realizzati edifici o parcheggi a distanza inferiore a 20m dal muro di cinta o, in alternativa dovranno essere realizzate barriere fisiche di separazione sul lato confinante con l'attività, congruenti con i tempi di emergenza e comunque che si elevino di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;
- 5 Dovrà essere verificato il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente di Prevenzione Incendi.

VINCOLI GESTIONALI

- 6 Nella predisposizione del piano di emergenza interno si dovrà tener conto delle attività/edifici insediati nelle zone su cui sono incidenti la Zona di Cautela.
- 7 Nella predisposizione dei piani di evacuazione delle attività insediate nella zona di Cautela (Piano di Protezione Civile) si dovrà tener conto delle ripercussioni degli scenari incidentali ipotizzabili per l'attività generante la zona di Cautela (La Commerciale Helion).

Art. 8 Compatibilità ambientale

- 1 Si definisce compatibilità ambientale la valutazione del livello delle criticità tra le attività produttive e gli elementi vulnerabili ambientali, in relazione alle caratteristiche di questi ultimi ed a quelle delle attività produttive, con riferimento al danno specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi di ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio.
- 2 Nella Tavola 4 dell'elaborato RIR sono individuate le Zone ad altissima e rilevante vulnerabilità ambientale.

ZONE AD ALTISSIMA VULNERABILITÀ AMBIENTALE

- 3 Sono le aree caratterizzate dalla presenza di fattori ambientali e paesaggistici limitanti come indicati nella Relazione e nelle Tavole dell'Elaborato RIR. Nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale è fatto divieto di ammettere o localizzare nuovi stabilimenti di cui all'art. 1 delle presenti norme.

ZONE A RILEVANTE VULNERABILITÀ AMBIENTALE

- 4 Sono le aree caratterizzate dalla presenza di elementi ambientali e paesaggistici come indicati nella Relazione e nelle Tavole dell'Elaborato RIR. Nelle Zone a rilevante vulnerabilità ambientale l'eventuale ammissione di nuovi stabilimenti di cui all'art. 1 delle presenti norme non deve costituire aggravante e causa di maggiori danni per le aree ed è subordinata alla dimostrazione che il pregio storico-ambientale-paesaggistico della zona non verrà compromesso.
- 5 L'autorizzazione è soggetta a fase di Verifica della procedura di VIA per progetti di nuove opere ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi ed art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Art. 9 Criteria per l'insediamento, la modifica e la trasformazione delle attività

ATTIVITA' SEVESO

- 1 Il comune ammette nuovi insediamenti e modifiche degli stabilimenti esistenti di cui all'Art.1 del presente titolo, solo previa verifica della compatibilità territoriale di cui all'Art.3 rispetto alle destinazioni d'uso del PRG ed agli elementi territoriali vulnerabili, oltre che della compatibilità ambientale di cui al precedente articolo Art.8.
- 2 Tale verifica, per quanto riguarda i nuovi insediamenti e le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio (DM 09/08/00) di stabilimenti soggetti al DLgs 334/99 è effettuata nell'ambito del procedimento di rilascio del Nulla Osta di Fattibilità ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo.
- 3 Le modifiche che non comportano Aggravio di Rischio ai sensi del DM 09/08/00, soggette a Dichiarazione di Non Aggravio, sono ammesse qualora non modifichino le categorie di destinazione d'uso compatibili. In caso contrario dovrà essere verificata dal Gestore la compatibilità territoriale ai sensi dell'Art.3.
- 4 In tal senso l'attività che volesse introdurre Modifiche Senza Aggravio dovrà presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta dal Gestore in cui si specifica:
 - ✓ che non sono variate le frequenze e le dimensioni delle aree di danno degli scenari ricadenti all'esterno dei confini dello Stabilimento
 - ✓ che sono variate frequenze e/o dimensioni delle aree di danno ricadenti all'esterno dello stabilimento, ma che ne è stata verificata la compatibilità territoriale di cui all'Art.3 rispetto alle destinazioni d'uso del PRG ed agli elementi territoriali vulnerabili, oltre che della compatibilità ambientale di cui all'art. Art.8 (allegare documentazione relativa alla verifica), con le modalità previste al paragrafo 5 dell'Elaborato Tecnico RIR.

ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A RISCHIO INDUSTRIALE (v. definizione art.2)

- 5 Per l'insediamento delle nuove attività, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti che per l'effetto delle variazioni ricadono nella categoria in oggetto, si applicano le disposizioni seguenti:
 - il richiedente dichiara al comune, all'atto della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, quali sostanze pericolose detiene ed in quale quantità;
 - l'insediamento, ovvero la modifica o la trasformazione, non sono ammessi per le Attività Sottosoglia Seveso all'interno del perimetro del centro abitato, come riportato nelle Tavole del Vigente PRGC;
 - l'insediamento, ovvero la modifica o la trasformazione, non sono ammessi per le Attività Sottosoglia Seveso qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili ricadenti nelle categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al DM. 9 maggio 2001 entro una distanza misurata dal perimetro pari a:
 - 200 metri, per le attività con superamento del 20% della soglia relativa all'applicazione degli obblighi di cui all'art.6 del DLgs 334/99, per le categorie 1,2 e 10 della Parte 2 dell'Allegato I del suddetto Decreto;
 - 100 metri, per le attività con superamento del 20% della soglia relativa all'applicazione degli obblighi di cui all'art.6 del DLgs 334/99, per le categorie 6, 7

e 8 della Parte 2 dell'Allegato I e per i prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1 del suddetto Decreto;

- qualora la realizzazione risulti ammessa in base al criterio di cui al punto 2 precedente, l'area individuata dalle distanze come ivi definite rappresenta vincolo all'insediamento delle medesime categorie A e B;
- l'insediamento, ovvero la modifica o la trasformazione delle attività è ammessa previa verifica della compatibilità ambientale secondo i criteri dell'Art.8, attestata dal richiedente.

Art. 10 Criteria per l'adeguamento dell'elaborato RIR

- 1 L'elaborato RIR dovrà essere adeguato in occasione di insediamento di un nuovo stabilimento soggetto ai disposti del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., o di modifica degli scenari incidentali con o senza Aggravio di Rischio per gli stabilimenti esistenti, a seguito della verifica della compatibilità territoriale ed ambientale.

Art. 11 Obbligo del gestore di fornire informazioni

- 1 I gestori degli stabilimenti esistenti di cui all'art. 1, trasmettono al comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001. Le suddette informazioni devono essere aggiornate in occasione di qualsiasi modifica degli scenari incidentali.
- 2 Nel caso di stabilimenti nuovi ai sensi dell'art. 1, le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse al comune contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi, o in ogni caso prima di procedere alla realizzazione delle modifiche con o senza aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000 "Individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio", anche nel caso in cui le aree di danno individuate non superino i confini dello stabilimento.